



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 8 DEL 12/01/2024

Proposta N° 9 del 12/01/2024

OGGETTO:	PROROGA DEL DIVIETO DI TRANSITO DEL PONTE SUL FIUME ADIGE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PEScantina (FRAZIONE SAN VITO AL MANTICO E FRAZIONE SETTIMO) - PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE
-----------------	--

OGGETTO:	PROROGA DEL DIVIETO DI TRANSITO DEL PONTE SUL FIUME ADIGE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA (FRAZIONE SAN VITO AL MANTICO E FRAZIONE SETTIMO) - PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE
-----------------	--

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 13/09/2023 con prot. 0037521 da parte dell'impresa Tecnoviadotti S.r.L. aggiudicataria dei lavori di messa in sicurezza dei ponti sul fiume Adige in frazione Settimo e Arcè, con la quale si richiede la chiusura totale del ponte di collegamento tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina (frazione di San Vito al Mantico e frazione di Settimo) per lavori di demolizione e rifacimento delle solette e dei cordoli del ponte stesso nonché ai lavori di sistemazione di spalla e pile previsti dal progetto, dal giorno 09/10/2023 al giorno 20/12/2023;

VISTA la richiesta di proroga prot. 0056158/2023 del 22/12/2023 con la quale l'impresa Tecnoviadotti S.r. chiedeva la proroga della chiusura del tratto di strada interessato fino al 15/01/2024 ore 10:00;

VISTA l'ordinanza emessa dal Comune di Pescantina n. 153 del 29/12/2023 con la quale per il tratto di propria competenza veniva concessa la proroga;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla chiusura della circolazione viabilistica sul ponte suddetto per permettere l'ultimazione dei lavori di cui sopra;

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento preposto;

RICHIAMATI l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

VISTO l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

ATTESTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

LA PROROGA DELL'ORDINANZA DI CHIUSURA N. 02 DEL 03/01/2024 FINO ALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 15 GENNAIO 2024

prevedendo il divieto di transito veicolare sul ponte di collegamento tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina (frazione di San Vito al Mantico e frazione di Settimo) per effettuare i lavori sopra indicati.

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 10:00 ALLE 13:00 DEL GIORNO 15.01.2024 NELL'AREA ANTISTANTE IL PONTE DEBITAMENTE SEGNALATA.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

È fatto obbligo al Responsabile della ditta richiedente e a chi materialmente esegue i lavori:

- di posizionare idonea segnaletica temporanea così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di segnalare il cantiere e/o l'occupazione della sede stradale;
- dell'assoluto rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
- il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

La presente ordinanza attiene all'aspetto viabilistico, non sostituisce autorizzazioni o titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l'esercizio delle quali ne viene richiesta l'emissione.

La responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o proprietà che possa derivare dall'esecuzione dei lavori è interamente a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Copia del presente provvedimento deve essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed esposta sulla testata del cantiere.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune di Bussolengo nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Copia della presente viene trasmessa a:

Ditta Tecnoviadotti Srl;
Ufficio Tecnico Comunale;
Comune di Pescantina (VR);
Comune di Verona;
Comando Stazione Carabinieri di Bussolengo;
ATV Verona;
SUEM 118.

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale
PERELLA FABIO / ArubaPEC S.p.A.